

OPUSCOLO INFORMATIVO AI FINI DEL RILASCIO DEL TESSERINO D'INGRESSO IN AEROPORTO (T.I.A.)

1. Chiunque presta servizio in aeroporto deve possedere il Tesserino d'Ingresso in Aeroporto. Il T.I.A. è strettamente personale e non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti. Lo stesso deve essere esposto in maniera ben visibile durante tutta la permanenza in aeroporto. Deve essere restituito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di smarrimento il titolare è tenuto a farne immediata denuncia alle Autorità di Polizia e comunicazione scritta all'Ente dal quale dipende.
2. Ogni Tesserino d'Ingresso in Aeroporto è dotato di banda colorata che autorizza il possessore all'accesso a determinate zone dell'aeroporto.
3. Alla scadenza del contratto di lavoro, o qualora vengano meno i motivi del rilascio, il T.I.A. deve essere riconsegnato entro 48 ore dal titolare a SOGEAP.
4. Nell'area di movimento e in aerostazione è vietato fumare.
5. In caso si notasse un bagaglio ovvero oggetto incustodito, una persona sospetta ovvero una situazione sospetta è necessario avvisare con tempestività la Polizia di Frontiera o altra Forza di Polizia. Ognuno è chiamato a contribuire a rendere l'aeroporto più sicuro.
6. In caso si ricevesse una telefonata/notizia di minaccia alla sicurezza è utile prestare attenzione ad ogni dettaglio, successivamente è necessario avvisare con tempestività la Polizia di Frontiera.
7. Tutte le succitate prescrizioni sono disciplinate da Ordinanze della Direzione Aeroportuale ENAC Bologna-Rimini.
8. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato, come le Ordinanze, dall'Autorità competente in materia di polizia degli aeroporti, è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a euro 309,00. (CdN, art. 1174)

La violazione degli articoli 1170, 1173 e 1174 importa l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai titoli o dalla professione. (CdN, art. 1175)